



LA PREMESSA

Una «specifica formazione sociale»

I punti della legge

Il nuovo punto 1 sancito dall'accordo di maggioranza e riscritto dal governo conferma la dizione «specifica formazione sociale» che era stata proposta dai «cattodem». Ma aggiunge il pieno riferimento a due articoli della Costituzione. Ap, a circoscrivere la portata della normativa, ha chiesto e ottenuto quello all'articolo 2 (che parla proprio delle formazioni sociali), mentre il Pd ha reinserito il richiamo al 3 (principio di uguaglianza davanti alla legge) come a tenere la porta aperta ad un possibile allargamento dei diritti.

IL RITO (E IL COGNOME)

Davanti all'Ufficiale di stato civile

L'unione viene sancita, con chiara analogia con il matrimonio, mediante «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni». L'ufficiale di stato civile «provvede a registrare gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso». Quanto al cognome, «le parti - si stabilisce al punto 10, uno dei più contestati perché può configurare un simil-matrimonio - possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome».

GLI OBBLIGHI

Assistenza e coabitazione, non la fedeltà

Alcune modifiche sono state apportate al regime di nullità. Eliminato il richiamo sic et simpliciter al codice sono state enumerate per esteso le diverse cause di nullità eliminando il riferimento astrattamente possibile, nel vecchio testo, alle devianze sessuali riscrivendo la parte relativa all'errore sulle qualità personale dell'altra parte. Fra gli obblighi reciproci figura quello all'assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione. Eliminato del tutto, invece, l'obbligo di fedeltà reciproca. Anche quest'ultimo cambiamento, che ha fatto molto discutere, è frutto di una proposta di Ap.

LA «VITA FAMILIARE»

Residenza comune e indirizzo concordato

«Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato». È uno degli aspetti più contestati. La volontà nel difendere questa dicitura viene spiegata, nel Pd, da Giuseppe Lumia richiamandosi alla sentenza della Consulta che fa riferimento a un nuovo istituto giuridico e non solo a diritti e obblighi reciproci. Se si fosse parlato di «coppia» o anche solo di «unione» non ci sarebbe stata quella che appare come una porta aperta all'adozione. Il regime patrimoniale, salvo scelta diversa, è la comunione dei beni.

Associazioni cattoliche, delusione e dubbi

Gigli, De Palo, Ricci Sindoni e Bove: «L'equiparazione al matrimonio rimane»

ALESSIA GUERRIERI
ROMA

Il testo sulle unioni civili non convince affatto. Anche nella nuova versione, in realtà con modifiche più d'apparenza che di sostanza. Soprattutto perché conferma la progressiva sovrapposizione delle unioni civili al matrimonio. Numerose realtà del mondo cattolico esprimono perplessità sul maxi-emendamento al ddl Cirinnà, appellandosi proprio alla sensibilità dei parlamentari appunto nel giorno in cui palazzo Madama è chiamata al voto di fiducia. Un no a tutto campo sul contenuto e sul *modus operandi* dell'esecutivo che scontenta davvero tutti, persino le organizzazioni Lgbt. «Un testo insoddisfacente» è il coro unanime del Movimento per la vita, Forum delle Famiglie, associazione «Scienza e vita» e Forum Sanità, per cui l'unica differenza con la formulazione originaria è lo stralcio della *stepchild adoption*, in realtà «affidata alla discrezionalità del giudice». Ma con l'aggravante adesso, proseguono, «di riportarla e forse allargarne le maglie in un nuovo provvedimento specifico sull'adozione». Anche la cancellazione dell'obbligo di fedeltà - in

un contesto di totale «equiparazione giuridica e terminologica» alle nozze, sostengono - appare perciò «risibile». Il riferimento alla Costituzione e agli articoli del codice civile riguardanti la famiglia e la vita familiare, insomma, per Gian Luigi Gigli, Gianluigi De Palo, Paola Ricci Sindoni e Aldo Bove, non solo creano «confusione tra la famiglia co-

naccettabile e sconcertante», scelto dal governo Renzi per portare a casa l'approvazione seppure in versione ridotta. Il maxi-emendamento rimane comunque «il frutto di una strategia antidemocratica e di una cultura menzognera», è il giudizio del presidente del comitato *Difendiamo i nostri figli* Massimo Gandolfini, ricordando che il testo «tradisce le richieste del Family Day perché di fatto introduce il matrimonio gay». In una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Madama così, il presidente del comitato organizzatore della manifestazione del 30

Croce Mario Adinolfi, «segna la sua sconfitta al referendum».

Il risultato di aver voluto forzare la mano perciò, secondo Filippo Savarese, portavoce di *Generazione Famiglia* e membro del comitato promotore dell'evento al Circo Massimo, è «un orribile Frankenstein giuridico». Avendo messo sullo stesso piano le nozze con le unioni civili, anche lo stralcio della *stepchild adoption* «è del tutto ininfluenza». Il simil-matrimonio in sostanza «non va», è la sottolineatura dei responsabili dell'associazione Famiglie numerose, Giuseppe e Raffaella Butturini, che considerano «contraddittoria» la Cirinnà «anche se camuffata». Quel che è successo in Senato, infatti, dimostra che ha vinto «l'appartenenza al partito e al governo e non l'appartenenza alla coscienza». Ancor più viste le insidie giuridiche che si nascondono tra le pieghe del ddl. Lo stralcio dell'adozione del figlio del partner così, dice il direttore del dipartimento Scienze Umane dell'università Europea di Roma Alberto Gambino, è «soltanto simbolico» e il testo «pregno di rinvii analogici al matrimonio», che potrebbero aprire la via perfino all'adozione vera e propria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudizio

Gandolfini: il testo tradisce le nostre richieste
Savarese: è un «orribile Frankenstein giuridico»
Butturini: il ddl non va, è «contraddittorio»
Gambino: stralcio stepchild solo simbolico

stituzionale e il nuovo istituto delle unioni civili», ma espongono «inevitabilmente» a futuri interventi delle corti di giustizia italiane e non, proprio sulla base del «principio di non discriminazione».

I dubbi sul contenuto della legge si mescolano inoltre alla delusione sul metodo, «i-

gennaio, dà appuntamento al premier davanti alle urne del futuro referendum costituzionale sulle riforme, visto che questo popolo «presenterà il conto a chi si è fatto totalmente beffa» di lui con una «protevia politica» senza precedenti. Il suo «metodo antidemocratico», gli fa eco il direttore de La

«Che confusione tra affetti e diritti»

Il giurista Maglietta: sulle convivenze troppi svarioni ignorati

LUCIANO MOIA

Congelata la *stepchild*, lasciato intatto il «similmatrimonio», la nuova stesura del ddl Cirinnà ha poi di fatto ignorato le incongruenze della seconda parte dell'articolo, che nella prima versione era definita «delle convivenze di fatto». Eppure quegli svarioni non appaiono meno degni di attenzione, come fa notare Marino Maglietta, docente di diritto della famiglia, «padre» dell'affido condiviso.

Quali ritiene possano essere le principali criticità?

Già lascia perplessi l'idea di disciplinare ciò che segue alla rottura di un legame che, per definizione, dovrebbe essere «stabile». Si poteva ancora la definizione di stabilità a qualcosa di oggettivo, come una durata minima e/o la presenza di figli. Non solo: per «l'accertamento della stabile convivenza», necessariamente connotata da un legame affettivo, fa testo la residenza anagrafica. Ovvero, anche se nel tempo il legame affettivo si è trasformato in altro - due studenti che si limitavano a dividere l'appartamento, poi si sono messi insieme e quindi separati, prima in casa e poi del tutto - dal dato amministrativo scaturirà automaticamente un impegno personale dei due.

Ma questo impegno cosa comporta? Purtroppo l'emendamento è errato sintatticamente (comma 65), per cui non è sicuro a cosa si va incontro. Probabilmente è stata abbandonata l'idea del mantenimento e ci si è limitati agli alimenti. Vedremo se e come verrà modificato.

Non pochi giuristi, e proprio lei tra i primi, hanno sostenuto che l'introduzione di obblighi economici provocherà un aumento del contenzioso. Per quale motivo?

Il fatto che la categoria degli aventi diritto sia definita in modo opinabile e esporti facilmente soprattutto chi è stato lasciato alla tentazione di una «rivale economica».

Quindi lei teme che sia la natura affettiva del legame, per definizione

Incongruenze

Per l'abitazione, discriminati i figli di primo letto e si confondono alimenti e mantenimento

sogettiva, a prestarsi all'equivoco, perché fatta diventare fonte di diritto?

Il diritto dovrebbe avvicinarsi in punta di piedi alla sfera degli affetti. Così, invece, lo Stato vi entra a gamba tesa. Quando, poniamo, finisce una convivenza nata tra badante e pensionato e poi, «forse», evoluta in qualcosa di oggettivo, come una durata minima e/o la presenza di figli. Non solo: per «l'accertamento della stabile convivenza», necessariamente connotata da un legame affettivo, fa testo la residenza anagrafica. Ovvero, anche se nel tempo il legame affettivo si è trasformato in altro - due studenti che si limitavano a dividere l'appartamento, poi si sono messi insieme e quindi separati, prima in casa e poi del tutto - dal dato amministrativo scaturirà automaticamente un impegno personale dei due.

Ma non le sembra giusto e opportuno che una donna che viene abbandonata, magari dopo 20 anni e con 3 figli, abbia delle garanzie economiche?

Il provvedimento interessa soggetti che non hanno mai dichiarato di avere un progetto di vita in comune; che forse hanno scelto quella modalità proprio perché non vogliono averlo. Allora, anche volendo considerare casi come quello citato, si potevano includere le tutele nei liberi accordi del comma 50, senza automatismi, come avviene in Francia. Così, per tempo, chi volesse garanzie nella convivenza potrebbe proporle al partner e, se questo rifiuta, liberarsene. **A proposito, nella disciplina delle convivenze il maxi-emendamento ha introdotto altre modifiche rilevanti?**

Sì, ha stabilito che anche l'avvocato, figura molto più vicina alle parti, e non solo il notaio, possa autenticare il contratto. Ciò dimostra, e fa piacere notarli, che esistono categorie di cui

il sistema politico ascolta le richieste. **Le norme previste sull'abitazione non sembrano discriminare i figli di primo letto?**

Indubbiamente. La casa familiare in caso di morte del proprietario convivente e con figli - che aveva già moglie e altri figli - resta in godimento dei figli della nuova compagna per almeno 3 anni, a prescindere dalle rispettive condizioni economiche. E l'unicità della filiazione? E la moglie? **Ora che il nodo delle unioni civili sembra sciolto, si andrà finalmente alla riscrittura delle norme sull'affidamento condiviso?**

Dal giugno 2015, quando fu nominata la relatrice e ci fu la relazione generale, misteriosamente non se ne è più parlato. Ricordando che i figli minori di genitori separati sono più di un milione, c'è solo da sperare che i lavori vengano velocemente ripresi, anche perché, una volta tanto, le proposte di maggioranza e opposizione sono coerenti con le attese popolari.



Marino Maglietta

Equivoci

Se fa testo la residenza anagrafica, come valutare i «legami» tra due studenti che condividono l'alloggio?

«Così noi giudici minorili di nuovo lasciati soli»

MILANO

Tra la precedente versione del ddl Cirinnà e quella condensata nel maxi-emendamento, il magistrato Luciano Spina, consigliere della Corte d'appello di Brescia, già presidente dell'associazione dei giudici minorili e della famiglia, direttore della rivista «Giustizia minorili», non saprebbe indicare la peggiore. «Quella precedente - spiega - concentrandosi unicamente sulle coppie omogenitoriali, ignorava che esistono tanti figli di coppie eterosessuali che non possono essere adottati dal partner o dalla partner del genitore biologico. La seconda versione, la-



Luciano Spina, già presidente dei magistrati minorili: se la politica non decide, siamo costretti a intervenire per via interpretativa

scia di fatto tutto come prima. E cioè continua ad assegnare a noi giudici l'onere di riempire il vuoto legislativo». Le due righe finali del comma 20, che ribadiscono: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», di fatto rimandano ai «casi speciali» previsti dalla legge 184 del 1983.

«Continueranno quindi ad esserci giudici che - sottolinea Spina - potranno considerare legittima, in determinate circostanze, l'adozione da partner del partner omosessuale del genitore biologico. Ed altri che decideranno in modo opposto. Quando il mese scorso, sulla nostra rivista, abbiamo fatto un sondaggio sul tema

tra i giudici minorili, abbiamo visto che le opinioni erano più o meno equamente ripartite». L'ex presidente dei giudici minorili preferisce non schierarsi, ma vuole sottolineare che a suo parere, in entrambi i casi, «saranno come al solito i minori a sopportare le conseguenze peggiori. La scelta di non legiferare lascia a noi giudici la facoltà di intervenire in via interpretativa su casi che comunque esistono, sono obiettivamente in aumento e che quindi, al di là dei numeri, impongono un intervento». Ma poi ci sono i tribunali sono investiti da un ruolo di supplenza su temi così delicati, le diversità di valutazione rischiano di creare disparità e di suscitare inutili polemiche. E ora che succederà? «Non rima-

ne che attendere la riforma della legge sulle adozioni, ma con i tempi della nostra politica probabilmente - conclude Luciano Spina - la parola resterà a noi giudici ancora per molto tempo. Anche perché la riforma, attesa da anni, sarà chiamata a regolare una materia vastissima. Non c'è solo il problema di decidere nel modo più efficace sui casi delle persone che, già genitori di un figlio non riconosciuto dal partner, avviano una nuova convivenza. E il problema si pone al di là dell'orientamento sessuale. Ma poi ci sono i costi delle adozioni. E le procedure lunghissime, e il ruolo degli enti. Tante questioni davvero. Ne parleremo ancora a lungo». (L.Mo.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA